STUDIO TENTORIO

Commercialisti - Revisori legali dei conti

Dott. Franco Tentorio
Dott. Luigi Grumelli Pedrocca
Dott. Claudio Ravasio
Dott. Cristiano Rossetti
Dott. Massimo Marchetti
Dott. Ottorino Tentorio
Dott.ssa Francesca Tentorio
Dott.ssa Alessandra Paganessi

Bergamo, 16 gennaio 2020

Spettabili DITTE CLIENTI Loro indirizzi

Circolare n. 2/2020

LEGGE DI BILANCIO 2020

(Legge n. 160 del 27/12/2019)

- Bonus bebè

E' riconosciuto anche nel 2020 un assegno annuo, erogato mensilmente, per ogni figlio nato o adottato nel 2020. L'importo dell'assegno annuo varia da \in 1.920 a \in 960 in base al valore ISEE del nucleo familiare. L'assegno è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare.

- Congedo obbligatorio per il padre lavoratore

L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, è prorogata anche per il 2020 ed aumentata a 7 giorni.

- Bonus asili nido

Il bonus concesso in relazione al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati è diventata una norma a regime; inoltre il bonus è stato incrementato per le famiglie con un ISEE non elevato.

- Limite alle detrazioni di imposta

Dal 2020 la fruibilità delle detrazioni di imposta è **limitata** qualora il **reddito complessivo superi** € **120.000**. Sono **esclusi** dalla limitazione le detrazioni degli **interessi passivi** inerenti l'acquisto o la costruzione prima casa e le **spese mediche**.

- Oneri detraibili da pagare con mezzi tracciati

Gli **oneri detraibili** (es. alcune spese sanitarie, spese veterinarie, spese funebri, spese scolastiche, premi assicurativi, spese sportive, canoni di locazione, spese per il trasporto pubblico) **devono essere sostenuti con mezzi di pagamento tracciabili** quali bonifici, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

La norma **non si applica** alle detrazioni per l'acquisto di **medicinali** e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per **prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o** da strutture private **accreditate** al Servizio sanitario nazionale.

- Detrazione di oneri per l'iscrizione a conservatori di musica

Dal 2021 è stata introdotta la possibilità di detrarre le spese, per un importo non superiore a € 1.000, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

- Detrazione spese veterinarie

E' stato innalzato l'importo delle spese veterinarie detraibili da € 387,34 a € 500,00.

- Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili

Sono prorogate sino al 31 dicembre 2020 le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili.

- Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica

Sono prorogate sino al 31 dicembre 2020 le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica.

- Detrazione per interventi sul "verde"

Anche per l'anno 2020 è prevista una detrazione del 36% delle spese, fino ad un ammontare non superiore a € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute per gli interventi sul "verde".

- Recupero o restauro della facciata esterna degli edifici

Per le spese sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona ad alta densità abitativa spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90% ripartita in 10 quote annuali.

Sono previste norme tecniche particolari da rispettare.

- Sconto per interventi di efficienza energetica

La possibilità di ottenere uno sconto dal fornitore per interventi di efficienza energetica è stato limitato agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello sulle parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro.

- Cessione del credito d'imposta per interventi di efficienza energetica

E' stata abrogata la norma che consentiva la cessione del credito d'imposta per interventi di efficienza energetica previsti dall'art. 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir.

- Sconto per interventi di adozione di misure antisismiche

E' stata abrogata la norma che consentiva di ottenere dal fornitore uno sconto pari al credito d'imposta per interventi di adozione di misure antisismiche.

- Cedolare secca per i contratti di locazione abitativa

Per i contratti di locazione a canone concordato retativi ad abitazioni ubicate nei comuni ad alta tensione abitativa l'aliquota della cedolare secca viene portata a regime al 10%.

- Cedolare secca per le locazioni commerciali

La cedolare secca per i C/1 di superficie fino a 600 metri quadrati resta applicabile solo per i contratti stipulati nell'anno 2019.

- Rivalutazione di terreni e partecipazioni

Sono stati riaperti i termini entro i quali le persone fisiche possono rideterminare il valore delle partecipazioni **possedute al 1º gennaio 2020** con le seguenti modalità:

- il nuovo valore è quello risultante da apposita **perizia** da giurare entro il 30 giugno 2020;
- è dovuta un'**imposta sostitutiva dell'11**%;
- l'imposta sostitutiva va versata entro il **30 giugno 2020**, oppure può essere rateizzata fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo, maggiorate degli interessi al tasso annuo del 3%;
- se la perizia è commissionata dalla società, il suo costo è deducibile in 5 esercizi; se è commissionata dai soci, il suo costo è portato ad incremento del costo della partecipazione.

La norma può essere conveniente per coloro che intendono a breve – medio termine cedere a terzi le azioni o le quote possedute, in quanto la successiva vendita comporterà una rilevante riduzione degli oneri fiscali.

Disposizioni simili consentono la rivalutazione dei **terreni** (l'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari al 11%).

I contribuenti che hanno effettuato una precedente rivalutazione dei medesimi beni possono detrarre dall'imposta oggi dovuta quella versata in precedenza.

- Imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari

E' stata incrementata al **26**% imposta sostitutiva opzionale prevista per la tassazione delle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche non esercenti attività di impresa o professionale.

- Abolizione della Tasi e modifica dell'Imu

Dal 2020 è abolita la Tasi e sono state ridefinite le norme Imu. La prima rata Imu del 2020 è normalmente pari al 50% dell'Imu e della Tasi del 2019.

Gli immobili merce delle imprese costruttrici non sono più esentati dall'Imu per i soli anni 2020 e 2021 e sono soggetti all'aliquota base dello 0,1% salvo diversa delibera comunale.

- Deducibilità dell'Imu relativa agli immobili strumentali

L'Imu relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella seguente misura:

- nel 2019: 50%;
- nel 2020 e 2021: 60%;
- dal 2022: 100%.

L'Imu resta indeducibile ai fini Irap.

- Modifiche al regime forfetario

A partire dal 2020 è stato introdotto un nuovo requisito d'accesso all'applicazione del regime forfetario da verificare con riferimento all'anno precedente:

- hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad € 20.000 lordi per lavoratori dipendenti e collaboratori.

E' stata inoltre introdotta una nuova causa ostativa da verificare con riferimento all'anno precedente:

- i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato nell'anno.

Per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza dagli accertamenti è ridotto di un anno.

- Imposta sostitutiva per ricavi e compensi fino a € 100.000

E' stata abrogata l'imposta sostitutiva del 20% prevista per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, con ricavi o compensi compresi tra € 65.001 e € 100.000. La norma di fatto non è mai entrata in vigore.

- Estromissione degli immobili non strumentali

L'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2019 possiede beni immobili strumentali può, entro il 31 maggio 2020, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2020, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

- Fringe benefit per veicoli dati in uso promiscuo a dipendenti e amministratori

Viene modificata la determinazione del fringe benefit dei veicoli dati in uso promiscuo a dipendenti e amministratori con contratti stipulati a decorrere dal 1º luglio 2020.

Le nuove percentuali di determinazione del fringe benefit sono graduate in relazione ai valori di emissione di anidride carbonica:

- non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2): 25% delle tariffe Aci con percorrenza convenzionale di 15.000 km;
- superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km: 30%;
- superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km: 40% per il 2020 e 50% dal 2021;
- superiori a 190 g/km: 50% per il 2020 e 60% dal 2021.

Per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020 si applicano le precedenti disposizioni che prevedevano una percentuale del 30%.

- Buoni pasto

Dal 2020 l'importo giornaliero non tassato in capo al dipendente ed all'azienda dei buoni pasto viene ridotto da \in 5,29 a \in 4,00. L'importo dei buoni pasto elettronici viene aumentato a \in 8,00.

Viene mantenuto il limite esente di € 5,29 per le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

- Abolizione della mini Ires e ripristino dell'Ace

A decorrere dal 2019 viene abolita la cosiddetta "mini Ires", mai entrata in vigore, e viene ripristinata l'Ace, la norma che agevola gli utili non prelevati e reinvestiti in società. Il rendimento nozionale viene fissato all'1,3% e fa riferimento all'incremento di Patrimonio Netto rispetto al bilancio al 31.12.2010.

- Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali

E' stata prorogato al 2020 il credito di imposta per le spese sostenute dalle PMI per la partecipazione a fiere internazionali.

- Rivalutazione beni d'impresa

E' stata riproposta la norma che consente di rivalutare i beni d'impresa con valenza anche fiscale.

E' dovuta un'imposta sostitutiva del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per quelli non ammortizzabili (es. terreni).

E' possibile inoltre affrancare fiscalmente la riserva di rivalutazione pagando l'imposta sostitutiva del 10%.

Le imposte sostitutive sono versate normalmente in un massimo di 3 rate annuali di pari importo.

I beni oggetto di rivalutazione devono essere presenti nel bilancio 2018 e i maggiori valori sono iscritti nel bilancio 2019.

I maggiori valori sono riconosciuti fiscalmente per gli ammortamenti a partire dal 2022 (dal 2021 per gli immobili).

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze i maggiori valori rilevano dal 2023.

- Imposta sulle bevande analcoliche

E' stata istituita un'imposta sul consumo delle bevande analcoliche dolcificate aventi determinati requisiti. L'imposta è dovuta dai produttori e dai soggetti che acquistano tali prodotti dall'estero. E' prevista l'entrata in vigore non immediata, ma entro il 1.10.2020.

- Ricerca e sviluppo. Formazione

Nuove norme sono state introdotte per godere di agevolazioni fiscali su tali costi.

*** *** ***

- Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali (ex super e iper ammortamenti)

Investimenti agevolabili

Seguendo le letture del precedente punto:

- a) Investimenti in **beni materiali nuovi** strumentali all'esercizio d'impresa, ad eccezione delle autovetture, dei beni con coefficiente di ammortamento inferiori al 6,5% e dei fabbricati e delle costruzioni (beni ex super ammortamento);
- b) investimenti in **beni materiali nuovi** che rispettano i requisiti "**Industria 4.0**" di cui all'allegato A della legge n. 232 del 2016 (beni ex iper ammortamento);
- c) investimenti in **beni immateriali nuovi** di cui all'allegato B della legge n. 232 del 2016 (beni correlati ex super ammortamento).

Misura del credito di imposta

- a) 6% del costo ammortizzabile nel limite massimo di costo di € 2 milioni;
- b) 40% del costo ammortizzabile per la quota di investimenti fino a € 2,5 milioni;
- 20% del costo ammortizzabile per la quota di investimenti oltre € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni;
- c) 15% del costo ammortizzabile nel limite massimo di costo di € 700.000.

Per i beni in leasing rileva il costo sostenuto dal concedente.

Utilizzo del credito di imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in **5 quote annuali** di pari importo, ridotte a 3 per gli investimenti di cui alla lettera c), a decorrere **dall'anno successivo** a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui alla lettera a), ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni di cui alle lettere b) e c). Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui alla lettera b) avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante ai sensi della lettera a).

Non si applicano il limite di \in 250.000 per crediti da RU, il limite di \in 700.000 per compensazioni in F24 e il divieto di compensazione in presenza di ruoli fiscali superiori a \in 1.500 non pagati.

Le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una **comunicazione al Ministero** dello sviluppo economico con modalità che verranno definite con apposito decreto. Le fatture ricevute devono portare il riferimento all'agevolazione.

Tassazione del credito d'imposta

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile Irap.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Beneficiari

- Tutte le imprese possono godere delle agevolazioni di cui alle lettere a), b) e c) indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito; sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231 del 2001. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- i professionisti possono godere delle sole agevolazioni di cui alla lettera a).

Periodo agevolato

Investimenti effettuati a decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Cessione dei beni agevolati

Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, i beni agevolati sono **ceduti a titolo oneroso**, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di investimenti sostitutivi:

se nel corso del periodo di fruizione del credito d'imposta si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge n. 232 del 2016;
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del credito d'imposta calcolato sul costo del nuovo investimento.

Perizia e attestazione degli investimenti

In relazione agli investimenti indicate nelle lettere b) e c), le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante.

*** *** ***

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti e cogliamo l'occasione per porgere i migliori saluti.

Studio Tentorio

STUDIO TENTORIO

Commercialisti - Revisori legali dei conti

Dott. Franco Tentorio
Dott. Luigi Grumelli Pedrocca
Dott. Claudio Ravasio
Dott. Cristiano Rossetti
Dott. Massimo Marchetti
Dott. Ottorino Tentorio
Dott.ssa Francesca Tentorio
Dott.ssa Alessandra Paganessi

Bergamo, 16 gennaio 2020

Spettabili DITTE CLIENTI Loro indirizzi

Circolare n. 2/2020

LEGGE DI BILANCIO 2020

(Legge n. 160 del 27/12/2019)

- Bonus bebè

E' riconosciuto anche nel 2020 un assegno annuo, erogato mensilmente, per ogni figlio nato o adottato nel 2020. L'importo dell'assegno annuo varia da \in 1.920 a \in 960 in base al valore ISEE del nucleo familiare. L'assegno è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare.

- Congedo obbligatorio per il padre lavoratore

L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, è prorogata anche per il 2020 ed aumentata a 7 giorni.

- Bonus asili nido

Il bonus concesso in relazione al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati è diventata una norma a regime; inoltre il bonus è stato incrementato per le famiglie con un ISEE non elevato.

- Limite alle detrazioni di imposta

Dal 2020 la fruibilità delle detrazioni di imposta è **limitata** qualora il **reddito complessivo superi** € **120.000**. Sono **esclusi** dalla limitazione le detrazioni degli **interessi passivi** inerenti l'acquisto o la costruzione prima casa e le **spese mediche**.

- Oneri detraibili da pagare con mezzi tracciati

Gli **oneri detraibili** (es. alcune spese sanitarie, spese veterinarie, spese funebri, spese scolastiche, premi assicurativi, spese sportive, canoni di locazione, spese per il trasporto pubblico) **devono essere sostenuti con mezzi di pagamento tracciabili** quali bonifici, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

La norma **non si applica** alle detrazioni per l'acquisto di **medicinali** e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per **prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o** da strutture private **accreditate** al Servizio sanitario nazionale.

- Detrazione di oneri per l'iscrizione a conservatori di musica

Dal 2021 è stata introdotta la possibilità di detrarre le spese, per un importo non superiore a € 1.000, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

- Detrazione spese veterinarie

E' stato innalzato l'importo delle spese veterinarie detraibili da € 387,34 a € 500,00.

- Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili

Sono prorogate sino al 31 dicembre 2020 le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili.

- Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica

Sono prorogate sino al 31 dicembre 2020 le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica.

- Detrazione per interventi sul "verde"

Anche per l'anno 2020 è prevista una detrazione del 36% delle spese, fino ad un ammontare non superiore a € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute per gli interventi sul "verde".

- Recupero o restauro della facciata esterna degli edifici

Per le spese sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona ad alta densità abitativa spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90% ripartita in 10 quote annuali.

Sono previste norme tecniche particolari da rispettare.

- Sconto per interventi di efficienza energetica

La possibilità di ottenere uno sconto dal fornitore per interventi di efficienza energetica è stato limitato agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello sulle parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro.

- Cessione del credito d'imposta per interventi di efficienza energetica

E' stata abrogata la norma che consentiva la cessione del credito d'imposta per interventi di efficienza energetica previsti dall'art. 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir.

- Sconto per interventi di adozione di misure antisismiche

E' stata abrogata la norma che consentiva di ottenere dal fornitore uno sconto pari al credito d'imposta per interventi di adozione di misure antisismiche.

- Cedolare secca per i contratti di locazione abitativa

Per i contratti di locazione a canone concordato retativi ad abitazioni ubicate nei comuni ad alta tensione abitativa l'aliquota della cedolare secca viene portata a regime al 10%.

- Cedolare secca per le locazioni commerciali

La cedolare secca per i C/1 di superficie fino a 600 metri quadrati resta applicabile solo per i contratti stipulati nell'anno 2019.

- Rivalutazione di terreni e partecipazioni

Sono stati riaperti i termini entro i quali le persone fisiche possono rideterminare il valore delle partecipazioni **possedute al 1º gennaio 2020** con le seguenti modalità:

- il nuovo valore è quello risultante da apposita **perizia** da giurare entro il 30 giugno 2020;
- è dovuta un'**imposta sostitutiva dell'11**%;
- l'imposta sostitutiva va versata entro il **30 giugno 2020**, oppure può essere rateizzata fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo, maggiorate degli interessi al tasso annuo del 3%;
- se la perizia è commissionata dalla società, il suo costo è deducibile in 5 esercizi; se è commissionata dai soci, il suo costo è portato ad incremento del costo della partecipazione.

La norma può essere conveniente per coloro che intendono a breve – medio termine cedere a terzi le azioni o le quote possedute, in quanto la successiva vendita comporterà una rilevante riduzione degli oneri fiscali.

Disposizioni simili consentono la rivalutazione dei **terreni** (l'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari al 11%).

I contribuenti che hanno effettuato una precedente rivalutazione dei medesimi beni possono detrarre dall'imposta oggi dovuta quella versata in precedenza.

- Imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari

E' stata incrementata al **26**% imposta sostitutiva opzionale prevista per la tassazione delle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche non esercenti attività di impresa o professionale.

- Abolizione della Tasi e modifica dell'Imu

Dal 2020 è abolita la Tasi e sono state ridefinite le norme Imu. La prima rata Imu del 2020 è normalmente pari al 50% dell'Imu e della Tasi del 2019.

Gli immobili merce delle imprese costruttrici non sono più esentati dall'Imu per i soli anni 2020 e 2021 e sono soggetti all'aliquota base dello 0,1% salvo diversa delibera comunale.

- Deducibilità dell'Imu relativa agli immobili strumentali

L'Imu relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella seguente misura:

- nel 2019: 50%;
- nel 2020 e 2021: 60%;
- dal 2022: 100%.

L'Imu resta indeducibile ai fini Irap.

- Modifiche al regime forfetario

A partire dal 2020 è stato introdotto un nuovo requisito d'accesso all'applicazione del regime forfetario da verificare con riferimento all'anno precedente:

- hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad € 20.000 lordi per lavoratori dipendenti e collaboratori.

E' stata inoltre introdotta una nuova causa ostativa da verificare con riferimento all'anno precedente:

- i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato nell'anno.

Per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza dagli accertamenti è ridotto di un anno.

- Imposta sostitutiva per ricavi e compensi fino a € 100.000

E' stata abrogata l'imposta sostitutiva del 20% prevista per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, con ricavi o compensi compresi tra € 65.001 e € 100.000. La norma di fatto non è mai entrata in vigore.

- Estromissione degli immobili non strumentali

L'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2019 possiede beni immobili strumentali può, entro il 31 maggio 2020, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2020, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

- Fringe benefit per veicoli dati in uso promiscuo a dipendenti e amministratori

Viene modificata la determinazione del fringe benefit dei veicoli dati in uso promiscuo a dipendenti e amministratori con contratti stipulati a decorrere dal 1º luglio 2020.

Le nuove percentuali di determinazione del fringe benefit sono graduate in relazione ai valori di emissione di anidride carbonica:

- non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2): 25% delle tariffe Aci con percorrenza convenzionale di 15.000 km;
- superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km: 30%;
- superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km: 40% per il 2020 e 50% dal 2021;
- superiori a 190 g/km: 50% per il 2020 e 60% dal 2021.

Per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020 si applicano le precedenti disposizioni che prevedevano una percentuale del 30%.

- Buoni pasto

Dal 2020 l'importo giornaliero non tassato in capo al dipendente ed all'azienda dei buoni pasto viene ridotto da \in 5,29 a \in 4,00. L'importo dei buoni pasto elettronici viene aumentato a \in 8,00.

Viene mantenuto il limite esente di € 5,29 per le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

- Abolizione della mini Ires e ripristino dell'Ace

A decorrere dal 2019 viene abolita la cosiddetta "mini Ires", mai entrata in vigore, e viene ripristinata l'Ace, la norma che agevola gli utili non prelevati e reinvestiti in società. Il rendimento nozionale viene fissato all'1,3% e fa riferimento all'incremento di Patrimonio Netto rispetto al bilancio al 31.12.2010.

- Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali

E' stata prorogato al 2020 il credito di imposta per le spese sostenute dalle PMI per la partecipazione a fiere internazionali.

- Rivalutazione beni d'impresa

E' stata riproposta la norma che consente di rivalutare i beni d'impresa con valenza anche fiscale.

E' dovuta un'imposta sostitutiva del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per quelli non ammortizzabili (es. terreni).

E' possibile inoltre affrancare fiscalmente la riserva di rivalutazione pagando l'imposta sostitutiva del 10%.

Le imposte sostitutive sono versate normalmente in un massimo di 3 rate annuali di pari importo.

I beni oggetto di rivalutazione devono essere presenti nel bilancio 2018 e i maggiori valori sono iscritti nel bilancio 2019.

I maggiori valori sono riconosciuti fiscalmente per gli ammortamenti a partire dal 2022 (dal 2021 per gli immobili).

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze i maggiori valori rilevano dal 2023.

- Imposta sulle bevande analcoliche

E' stata istituita un'imposta sul consumo delle bevande analcoliche dolcificate aventi determinati requisiti. L'imposta è dovuta dai produttori e dai soggetti che acquistano tali prodotti dall'estero. E' prevista l'entrata in vigore non immediata, ma entro il 1.10.2020.

- Ricerca e sviluppo. Formazione

Nuove norme sono state introdotte per godere di agevolazioni fiscali su tali costi.

*** *** ***

- Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali (ex super e iper ammortamenti)

Investimenti agevolabili

Seguendo le letture del precedente punto:

- a) Investimenti in **beni materiali nuovi** strumentali all'esercizio d'impresa, ad eccezione delle autovetture, dei beni con coefficiente di ammortamento inferiori al 6,5% e dei fabbricati e delle costruzioni (beni ex super ammortamento);
- b) investimenti in **beni materiali nuovi** che rispettano i requisiti "**Industria 4.0**" di cui all'allegato A della legge n. 232 del 2016 (beni ex iper ammortamento);
- c) investimenti in **beni immateriali nuovi** di cui all'allegato B della legge n. 232 del 2016 (beni correlati ex super ammortamento).

Misura del credito di imposta

- a) 6% del costo ammortizzabile nel limite massimo di costo di € 2 milioni;
- b) 40% del costo ammortizzabile per la quota di investimenti fino a € 2,5 milioni;
- 20% del costo ammortizzabile per la quota di investimenti oltre € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni;
- c) 15% del costo ammortizzabile nel limite massimo di costo di € 700.000.

Per i beni in leasing rileva il costo sostenuto dal concedente.

Utilizzo del credito di imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in **5 quote annuali** di pari importo, ridotte a 3 per gli investimenti di cui alla lettera c), a decorrere **dall'anno successivo** a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui alla lettera a), ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni di cui alle lettere b) e c). Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui alla lettera b) avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante ai sensi della lettera a).

Non si applicano il limite di \in 250.000 per crediti da RU, il limite di \in 700.000 per compensazioni in F24 e il divieto di compensazione in presenza di ruoli fiscali superiori a \in 1.500 non pagati.

Le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una **comunicazione al Ministero** dello sviluppo economico con modalità che verranno definite con apposito decreto. Le fatture ricevute devono portare il riferimento all'agevolazione.

Tassazione del credito d'imposta

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile Irap.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Beneficiari

- Tutte le imprese possono godere delle agevolazioni di cui alle lettere a), b) e c) indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito; sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231 del 2001. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- i professionisti possono godere delle sole agevolazioni di cui alla lettera a).

Periodo agevolato

Investimenti effettuati a decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Cessione dei beni agevolati

Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, i beni agevolati sono **ceduti a titolo oneroso**, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di investimenti sostitutivi:

se nel corso del periodo di fruizione del credito d'imposta si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge n. 232 del 2016;
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del credito d'imposta calcolato sul costo del nuovo investimento.

Perizia e attestazione degli investimenti

In relazione agli investimenti indicate nelle lettere b) e c), le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante.

*** *** ***

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti e cogliamo l'occasione per porgere i migliori saluti.

Studio Tentorio